



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione - Uff. I ex DGSAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Registro – classifica DGISAN.01/F.1.a

Id: 241459779 del 28 luglio 2017

*Trasmissione elettronica
n. prot. DGISAN in DocsPA/PEC*

AI COMPONENTI DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI DI CATEGORIA

FEDERDISTRIBUZIONE
federdistribuzione@pec.it

FEDERALIMENTARE
segreteria@federalimentare.it

FEDERCHIMICA
federchimica@legalmail.it

CONFINDUSTRIA
segreteria.presidenza@confindustria.it

CONFARTIGIANATO
categorie@confartigianato.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA
info@federazionegommaplastica.it

ASSOIMBALLAGGI
assoimballaggi@federlegnoarredo.it

FEDERACCIAI
direzione@federacciai.it

ASSOVETRO
assovetro@assovetro.it

ASSOCARTA
assocarta@assocarta.it

ASSORIMAP
info@assorimap.it

ASSOGRAFICI
direzione@assografici.it

PLASTICS EUROPE ITALIA
plasticseuropeitalia@federchimica.it

AISPEC
aispec@federchimica.it

ANIMA
c.a. dott. Roberto Cattaneo
cattaneo@anima.it

UNAITALIA
c.a. dott. Giorgio Cammarota
g.cammarota@unaitalia.it

UNIONE ALIMENTARI
info@unionalimentari.com

FEDERLEGNOARREDO
web@federlegnoarredo.it

ASSOMET
assomet@assomet.it

ASSICA
assica@promopec.it

UNICEB
uniceb@pec.it

IKEA
c.a. dott. Onofrio Palumbo
onofrio.palumbo@ikea.com

BROMA SERVICE S.R.L.
info@bromaservice.it

AFINOX S.R.L.
info@afinox.com

PACK CO. S.R.L.
pack-co@legalmail.it

CENTRO INOX
info@centroinox.it

CECED ITALIA
segreteria@ceceditalia.it

OGGETTO: Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Decreto Legislativo del 10 febbraio 2017 n. 29 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.

Con riferimento al decreto di cui all’oggetto, n. 29 del 10 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18.3.2017, ed agli oneri che dallo stesso scaturiscono per le imprese, per parte di competenza, sentito l’ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Con l’articolo 6 del predetto decreto è stata introdotta la previsione di un obbligo, per gli operatori del settore dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), di comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti posti sotto il proprio controllo che eseguono le attività di cui al regolamento CE n. 2023/2006. La disposizione nasce dall’esigenza di creare un’anagrafica di settore e agevolare, di fatto, le attività di controllo, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme europee e nazionali in materia.

Infatti, i regolamenti CE nn. 882/2004 e 1935/2004 prevedono l’effettuazione del controllo ufficiale sui materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti anche per quanto riguarda l’applicazione del regolamento CE n. 2023/2006.

Alla luce di tali premesse, con l’articolo 6 del suddetto decreto è stato previsto che tutti gli operatori che effettuano attività di **produzione, trasformazione, deposito e distribuzione di MOCA** sono tenuti alla comunicazione di cui sopra.

Si fa presente, infine, che il **distributore al consumatore finale e l’utilizzatore di MOCA, ossia colui che non opera alcuna trasformazione del prodotto ma si limita ad usarlo tal quale per la propria attività, sono stati esclusi dall’obbligo di comunicazione di cui sopra.**

Il secondo comma del medesimo articolo 6, prevede, inoltre, l’ipotesi in cui l’attività posta in essere dall’operatore - sia già soggetta a registrazione o a riconoscimento, ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004 ed 853/2004, sancendo espressamente, nel caso di specie, per evitare un doppio processo di informazione, che la comunicazione possa essere contenuta direttamente nella SCIA che gli stessi sono tenuti a presentare, anche mediante un’integrazione della stessa.

Per adempiere all'obbligo di comunicazione, di cui al comma 1 del suddetto articolo 6, si allega, nuovamente, il modello condiviso con le regioni, per facilitare l'invio delle informazioni richieste. Si precisa, tuttavia, che eventuali comunicazioni già pervenute sotto altra forma saranno da ritenersi ugualmente valide.

Si rappresenta, infine, che i termini per adempiere le disposizioni del decreto in oggetto scadranno il prossimo 31 luglio.

Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare la massima diffusione della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE

* f.to Dott. Giuseppe Ruocco

* *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993*